



INDICE:

CONCORRENZA

- Aiuti di Stato e fabbisogno energetico – Il Tribunale dell'UE conferma la compatibilità con le norme del mercato interno dell'Aiuto di Stato italiano sul cd. *capacity market*, di *Maria Spanò* - p. 2
- Diritto della concorrenza – Italia / Abuso di posizione dominante e settore trasporti – Faro dell'AGCM su Trenitalia per una possibile condotta escludente nella fornitura di servizi di trasporto ferroviario sulla rete ad alta velocità, di *Cecilia Carli* - p. 3

DIRITTO DEL LAVORO

Le novità di Settembre 2022 in tema di Diritto del Lavoro, di *Giuseppe Merola* - p. 4

PRIVACY

PA: attenzione a quando si pubblicano dati on line - p. 6

RESPONSABILITA' PER LE IMPRESE D.LGS 231/2001

Cancellare l'Ente dal Registro delle Imprese estingue l'illecito 231?, di *Laura Asti e Eleonora Lenzi* - p. 6

RINNOVABILI

Fotovoltaico: ritardi nei permessi e risarcimento dell'Operatore - p. 7

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Dalla giurisprudenza alcuni chiarimenti importanti su efficacia della certificazione delle attrezzature, definizione di luogo di lavoro e limiti alla valutazione dei rischi - p. 8

APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Settimo pacchetto di sanzioni della Commissione Europea nei confronti di Russia e Bielorussia ed indicazioni dell'Autorità U.A.M.A. del Ministero degli Affari Esteri, di *Riccardo G. Cajola*

lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso della società datrice di lavoro.

Avv. Giuseppe Merola
Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati

PRIVACY

PA: ATTENZIONE A QUANDO SI PUBBLICANO DATI ON LINE

Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche Amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro a un Comune.

[L'Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante](#) che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all'interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l'attività lavorativa. Con il reclamo l'interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un'attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all'epoca la gestione della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l'Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.

La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza" e "minimizzazione dei dati". Tra le altre violazioni riscontrate dall'Autorità, anche la mancata risposta da

parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato.

Nel determinare l'ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

RESPONSABILITA' PER LE IMPRESE D.LGS. 231/2001

CANCELLARE L'ENTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE ESTINGUE L'ILLECITO 231? [Corte di Cassazione, IV sez. pen., 17/03/2022, n. 9006](#)

La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione della responsabilità amministrativa dello stesso ai sensi del d.lgs. 231/2001. La Corte di Cassazione lo ha stabilito con la sentenza n. 9006 dello scorso marzo, con cui ha fissato il seguente principio di diritto: *"La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'art. 25-septies, comma 3, del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod.pen., che si assume commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito ad essa addebitato"*.

IFATTI

Nel 2013 un dipendente di una società edile cadeva a terra dall'alto riportando fatture plurime.

I soci dell'impresa erano riconosciuti entrambi colpevoli per non avere fornito al dipendente attrezzatura idonea a lavorare in quota e non avere formato adeguatamente il lavoratore.

La società veniva a sua volta ritenuta responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 in quanto il reato era stato commesso da soggetti apicali, con qualifica di rappresentanti e amministratori, e a vantaggio dell'ente. La società veniva cancellata dal registro delle imprese nell'ottobre 2018 e con il ricorso in Cassazione lamentava l'omessa dichiarazione in sede di appello dell'estinzione dell'illecito, in quanto l'avvenuta

cancellazione dal registro delle imprese sarebbe da ritenersi assimilabile alla morte della persona fisica.

LA MOTIVAZIONE

La ricorrente fondava la propria eccezione su un precedente con cui la Corte di Cassazione aveva in effetti ritenuto la cancellazione dal registro delle imprese assimilabile alla morte della persona fisica.

Nel caso in esame il ragionamento della Corte prende le mosse dalle previsioni degli artt. 28 e ss del D.lgs. 231/2001, che disciplinano le vicende trasformative dell'ente quali la fusione, la scissione, la trasformazione; in tutte queste ipotesi la responsabilità per gli illeciti commesso anteriormente alla vicenda trasformativa rimane e si trasferisce al nuovo ente.

Inoltre, è pacifico che in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 (Corte di Cassazione, sezioni Unite, n. 11170/2014), per cui non si capisce per quale motivo la cancellazione dal registro delle imprese dovrebbe portare ad un diverso trattamento. Infine, quando il legislatore ha voluto fare riferimento a cause estintive degli illeciti lo ha fatto, come nel caso dell'amnistia.

In conclusione, la cancellazione della società dal registro delle imprese può certamente costituire un problema in termine di soddisfacimento del credito e quindi di pagamento delle sanzioni che venissero erogate ma non pone un tema di accertamento della responsabilità dell'ente per i fatti anteriori alla cancellazione.

LE CONSEGUENZE

In conseguenza dell'illustrato orientamento della Cassazione, anche in ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, i giudici potranno ugualmente procedere ad accertare la responsabilità della società per i reati commessi quando la società era ancora in vita, e i soci potranno essere chiamati a rispondere delle sanzioni nei limiti delle somme liquidate in fase di chiusura della società.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Al di là delle considerazioni in diritto svolte dai giudici di legittimità, gli stessi fanno riferimento esplicito al fatto che le società potrebbero fare ricorso con estrema facilità a cancellazioni di comodo dal registro delle imprese al fine di sottrarsi all'accertamento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con tutte le difficoltà che deriverebbero nell'accertamento della eventuale

responsabilità degli autori di cancellazioni "fraudolente".

Si tratterebbe con tutta evidenza di una via di fuga sin troppo facile per quei soggetti che non avessero realizzato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire il rischio di commissione di reati.

Al contrario l'intento del legislatore, confermato in tutti i più recenti interventi, è quello di spingere le organizzazioni a dotarsi di modelli di prevenzione del rischio reato effettivi ed efficaci.

*Avv. Laura Asti, Avv. Eleonora Lenzi
Studio Legale Stefanelli*

RINNOVABILI

FOTOVOLTAICO: RITARDI NEI PERMESSI E RISARCIMENTO DELL'OPERATORE

Consiglio di Stato, sez. IV sentenza 05977 del 15 luglio 2022

Con la sentenza in oggetto, il CdS è intervenuto su un caso di ritardo nel rilascio da parte della Regione Campania dei permessi richiesti dalla legge, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 1,008 MW, da realizzare in un comune in provincia di Avellino.

In particolare, non avendo la Regione Campania adottato alcun provvedimento nel termine di legge di 180 giorni dalla domanda presentata (il 4 agosto 2009) dalla società interessata, questa aveva fatto ricorso al TAR contro il silenzio inadempimento della Regione, che però poi, pur essendo stato il ricorso accolto, con assegnazione alla Regione di un termine per concludere il procedimento, aveva rilasciato l'autorizzazione solo a fine Settembre 2011, ben oltre il termine fissato dal TAR.

La società ricorreva quindi nuovamente al TAR per il risarcimento dei danni da ritardo, che l'aveva costretta a realizzare l'impianto fotovoltaico solo nel 2012, con accesso agli incentivi meno vantaggiosi del cosiddetto Quinto conto energia (D.M. 5 maggio 2011) invece che a quelli del Secondo conto energia (D.M. 19 febbraio 2007).

Il TAR però dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto quest'ultima aveva ceduto nel frattempo l'intero capitale sociale ad un'altra società, estranea al